



## RIDISEGNARE L'IMPRESA Il Blog di Andrea Panato

[Home](#) [Profilo](#) [Pubblicazioni](#) [Contatti](#) [Archivio](#)

[Postilla](#) » [Impresa](#) » [Il Blog di Andrea Panato](#) » [Contabilità, bilancio e revisione](#) » [Regime IVA per cassa](#)

23 ottobre 2012

# Regime IVA per cassa

[Tweet](#)

Mi piace 3 Share

In corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale che – in attuazione dell'art. 32-bis del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 – detta la disciplina della **liquidazione Iva per cassa, applicabile alle operazioni effettuate dal 1° dicembre 2012.**

**Soggetti ammessi:** Il nuovo regime di liquidazione dell'IVA per cassa è ammesso per i soggetti passivi con **volume di affari non superiore a 2 milioni di euro.** Ulteriori limiti per chi opera in regimi speciali ed in reverse charge.

**Tipologia dei destinatari della fattura:** il differimento dell'IVA è possibile solo per le operazioni nei confronti dei soggetti che, a loro volta, agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione.

Per chi sceglierà il **nuovo regime**, l'Iva di beni e servizi sarà esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi, cioè quando la fattura verrà incassata.

Il momento di effettuazione dell'operazione invece continua a seguire le disposizioni dell'art. 6 del Dpr 633/1972. La fattura, quindi, va emessa quando l'operazione viene effettuata, ma l'inserimento dell'imposta a

accordo ristrutturazione debiti,  
agevolazioni, agevolazioni fiscali,  
amministratore srl, banca, bocconi,  
**business plan**, cittadinanza digitale

debito nella liquidazione mensile o trimestrale viene posticipata all'incasso.

Il decreto in corso di pubblicazione conferma che il volume d'affari è costituito dalle operazioni effettuate nel periodo, a nulla rilevando l'incasso delle fatture emesse.

Inoltre [il nuovo regime contabile dell'iva per cassa](#) non pregiudica il recupero dell'imposta da parte dei clienti che non avranno, quindi, motivo di esercitare pressioni dissuasive.

In merito ai pagamenti parziali il decreto chiarisce che l'imposta diviene esigibile (o detraibile) in proporzione al rapporto fra il corrispettivo incassato (o pagato) e l'importo totale dell'operazione.

Dopo il dm dello scorso 11 ottobre, che ha fissato al 1° dicembre 2012 la data di applicazione del nuovo regime contabile, manca ad oggi il provvedimento delle Entrate che dovrà definire le modalità per l'esercizio dell'opzione e della revoca.

**ATTENZIONE!** L'evidente vantaggio viene attenuato dal fatto che chi opererà per il nuovo regime dovrà posticipare al momento del pagamento del corrispettivo anche il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti di beni e servizi.

Lecture: **6041** | Commenti: **7** |

[Tweet](#)

 Mi piace 3

 Share

 Share

 E-mail

 PDF

 RSS

## 7 Commenti a "Regime IVA per cassa"

1.  **ANTONIO** scrive:

Scritto il 24-10-2012 alle ore 08:37

NON HO ANCORA CAPITO IN QUALE MISURA OPERERÀ IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL'IVA SUGLI ACQUISTI. SARÀ PROPORZIONATO ALL'IVA "SOSPESA" OPPURE OPERERÀ SUL MONTE IVA ACQUISTI NELLA MISURA DELL'IVA CHE È STATA SOSPESA ?

2.  **Alessandra** scrive:

Scritto il 27-10-2012 alle ore 15:28

veneziana, **commercialista**,  
commercialista facebook, commercialista  
linkedin, **commercialista**  
**milano**, commercialista twitter,  
**concordato preventivo**,  
conferimento, confindustria, credito, **crisi**,  
finanziamenti, finanziamenti a fondo  
perduto, finanziamenti e agevolazioni,  
finanziamenti soci, **finanziamenti start up**,  
fisco, **Impresa**, **legal**  
**marketing**, legal mktg, manovra  
estate, **marketing legale**, marketing  
legale mktg commercialista, marketing per  
commercialisti, matching 2009, milano,  
neoimprenditore, organizzazione studio  
professionale, perizia conferimento,  
**perizia fusione**, perizia rivalutazione  
quote, **pmi**, scudo fiscale, srl  
semplificata, **start up**, Tia, tremonti  
ter, **valutazione azienda**

**PER APPROFONDIRE** [VAI ALLO SHOPWKI](#) >

considerando il rapporto vantaggi /maggiori oneri in termini di aggiornamento della contabilità finanziaria ( condizione essenziale per poter detrarre l'iva sugli acquisti )dunque la nuova iva per cassa rischia di perdere l'appeal che sembrava avere inizialmente.

---

3.  **Im scrive:**

Scritto il 5-11-2012 alle ore 19:34

nulla si è detto sul differimento per cassa se scatta la maggiorazione per il mancato versamento come per l'opzione trimestrale dei versamenti iva.

---

4.  **ORIANO scrive:**

Scritto il 7-11-2012 alle ore 21:04

Chiedo, se possibile, un informazione di questo tipo:

“con le disposizioni stabilite dall'art.13-ter del DL n. 83/2012, in materia di solidarietà fiscale negli appalti, il committente deve chiedere una autocertificazione (o asseverazione), all'appaltatore, per la regolarità nei versamenti iva e delle ritenute dei dipendenti, in ottemperanza di un contratto di appalto stipulato dopo il 12/08/12, pena una sanzione amministrativa da Eu 5000 fino a Eu 200000. Ora, dato che l'appaltatore dovrà riscuotere la propria fattura e lo stesso aderirà alla nuova iva per cassa, come farà a rilasciare al committente la autocertificazione di avvenuto pagamento dell'iva quando la stessa non verrà versata fin quando non riceverà il pagamento che non riceverà in quanto non rilasciando la certificazione di avvenuto pagamento dell'iva, il committente non potrà pagarlo?

Scusate il gioco di parole, ma mi sembrava l'unico modo per farmi comprendere.

Grazie

---

5.  **Matteo Massi scrive:**

Scritto il 14-11-2012 alle ore 11:45

Per Oriano:

se uno aderisce all'iva per cassa non ha l'obbligo di versarla fino al pagamento del cessionario/committente quindi questa nuova previsione per gli appalti non riguarda l'iva per cassa ma gli altri tributi.

---

6.  **Matteo Massi scrive:**  
Scritto il 14-11-2012 alle ore 11:47

Per Antonio:  
secondo me opera sul monte iva acquisti registrata dal 1.12.2012, indipendentemente dall'iva per cassa da fatturazione attiva.

---

7.  **Matteo Massi scrive:**  
Scritto il 14-11-2012 alle ore 11:53

Dottor Panato,  
nei numerosi commenti usciti sulla stampa non e' emerso/commentato come deve essere trattata la vecchia "iva per cassa". E' pacifico che non esisterà piu' e che il nuovo regime sostituisce integralmente il vecchio.  
Operativamente in un azienda in cui ci siano ancora tre fatture fornitori con iva per cassa sospesa, cioe' fatturate con iva in sospensione prima del 1.12.2012 e come tali registrate, e' corretto pensare che debbano continuare ad essere trattate con il vecchio regime cioe' l'iva si detrae solo nel mese in cui avviene il pagamento oppure si devono detrarre subito su dicembre 2012 anche se il pagamento avviene in un mese successivo? In sostanza le vecchie fatture con iva per cassa soggiacciono automaticamente alla nuova disciplina o c'e' un doppio binario?  
Saluti.

---

**Scrivi il tuo commento!**

Nome (obbligatorio)

E-mail - non verrà pubblicata - (obbligatorio)

Sito web

Avisami dei nuovi commenti tramite e-mail

Invia commento

[HOME](#) | [FISCO](#) | [DIRITTO](#) | [LAVORO](#) | [IMPRESA](#) | [SICUREZZA](#) | [AMBIENTE](#)

[Chi è postilla](#) | [I blogger](#) | [Blog Policy](#) | [Diventa Blogger](#) | [Chi siamo](#) | [Contatti](#) | [Privacy](#) | [Note Legali](#) | [Policy cookie](#) | [Pubblicità](#)

P.I. 10209790152

Postilla è promossa da:



CEDAM

